REGOLAMENTO (CEE) N. 3670/89 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 in ordine alla nomenclatura dei prodotti per le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3445/89 (4) ha stabilito una nomenclatura per le restituzioni; che è necessario modificare tale nomenclatura per adeguare la determinazione delle restituzioni alle esigenze del mercato, in ordine all'ammissione di taluni pezzi di carni in fette di peso non superiore a 100 grammi;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 226/89 della Commissione (5) e (CEE) n. 1583/89 della Commissione (6), sono state stabilite le procedure per la determinazione del tenore di carne e di grasso dsi taluni prodotti del settore delle carni suine di cui al codice NC 1602; che, per rendere più agevole la corretta classificazione dei prodotti nella nomenclatura per le restituzioni, è opportuno inserire un riferimento a questi due regolamenti in due note in calce relative ai prodotti cui si applicano i due metodi di determinazione del tenore di carne e di grasso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo del settore 7 « carni suine » dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato come segue:

1. Il testo della nota (1) è sostituito dal seguente testo:

« (1) I prodotti possono essere classificati in questa sottovoce solo se le dimensioni e le caratteristiche del tessuto muscolare coerente permettano di determinare la loro provenienza dai tagli primari citati. L'espressione "loro pezzi" si riferisce ai prodotti aventi un peso netto unitario di almeno 100 grammi oppure ai prodotti tagliati in fette uniformi provenienti dello stesso taglio primario, confezionati nello stesso imballaggio e nell'ordine successivo naturale ed aventi un peso netto complessivo di almeno 100 grammi. »

2. La nota « (9) » è aggiunta alle designazioni delle merci che rientrano nei seguenti codici prodotto:

— 1602 41 10 210
— 1602 41 10 290
— 1602 42 10 210
— 1602 42 10 290

« (9) Il tenore di carne e di grasso è determinato in base alla procedura di analisi riportata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1583/89 della Commissione (GU n. L 156 dell'8. 6. 1989, pag. 13) ».

3. La nota in calce « (10) » è aggiunta alle designazioni delle merci che rientrano nei seguenti codici prodotto:

— 1602 49 11 110
— 1602 49 11 190
— 1602 49 13 110
— 1602 49 13 190
— 1602 49 15 110
— 1602 49 15 190
— 1602 49 19 110
— 1602 49 19 190
— 1602 49 30 100
— 1602 49 50 100

« (10) Il tenore di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e il grasso di qualsiasi natura o origine, è determinato in base alla procedura di analisi riportata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 226/89 della Commissione (GU n. L 29 del 31. 1. 1989, pag. 11). »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1990.

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.
(3) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 336 del 20. 11. 1989, pag. 1.
(5) GU n. L 29 del 31. 1. 1989, pag. 11.
(6) GU n. L 156 dell'8. 6. 1989, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione